

**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE  
FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI**

**PARTE NORMATIVA**

**PREMESSA**

Le parti, nel riconoscere che il Contratto Collettivo Nazionale è essenziale e costituisce un insostituibile primario riferimento, ritengono che lo stesso abbia bisogno di specifiche soluzioni per le problematiche legate al ruolo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, per quanto attiene all'organizzazione aziendale del lavoro ed alla capacità produttiva del Teatro.

Da ciò la necessità di apportare alla normativa contrattuale nazionale, di cui al C.C.N.L. 17.1.1989 ed ai successivi accordi di rinnovo 22.5.1992 - 29.1.1996 e 27.1.2000, le opportune integrazioni.

Con la presente riorganizzazione del lavoro si vogliono raggiungere, all'interno delle compatibilità economiche e di bilancio, i seguenti fondamentali obiettivi:

- a) dotarsi, in tutti i settori, di un sistema di flessibilità degli orari di lavoro, in modo sempre più rispondente alle specifiche esigenze della Fondazione e tali da favorire l'aumento della produzione ed un reale e documentabile incremento della produttività;
- b) limitare il ricorso al lavoro straordinario;
- c) una migliore efficienza e valorizzazione delle risorse artistiche e professionali, intervenendo su discipline che non consentono l'ottimale utilizzo dei complessi artistici, del personale tecnico e amministrativo anche in attività decentrata nel territorio regionale;
- d) favorire la promozione dell'immagine del Teatro Lirico di Cagliari anche attraverso la diffusione radiotelevisiva e su supporti audiovisivi dell'attività;
- e) eliminare cause di micro-conflittualità ingenerate da una difficoltà interpretativa della normativa di carattere generale.

Il presente accordo viene stipulato nel rispetto del sistema normativo vigente (disposizioni di legge e C.C.N.L.). Le norme in esso contenute si intendono integrative della disciplina nazionale e sostitutive delle disposizioni e consuetudini aziendali.

La parte normativa del presente accordo entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso.

La parte economica entra in vigore nei termini stabiliti dalla sezione "Parte economica" del presente accordo.

Qualora la normativa contrattuale nazionale introduca modifiche in materie disciplinate dal presente accordo, le parti si riuniranno per armonizzare la disciplina nazionale con quella del presente accordo.


L'accordo rimane valido, indipendentemente dalla sua disdetta, fino a quando non ne sia stato sottoscritto un altro che lo sostituisca. La validità dell'accordo *in prorogatio* concerne sia la parte normativa sia la parte economica.

Le pattuizioni economiche stabilite nel presente accordo, valutate nel loro insieme e nel loro ammontare annuo, compensano ed assorbono quelle esistenti al momento della sua entrata in vigore in base ai precedenti accordi e patti aziendali espressamente abrogati.

Con l'entrata in vigore del presente accordo sono revocati, annullati e sostituiti totalmente tutti gli accordi e i patti aziendali anteriori, nonché i diritti anche di fatto precedentemente acquisiti e che regolavano i rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, che siano in contrasto con l'accordo e si intendono espressamente abrogati il Contratto Integrativo Aziendale (1991) comprensivo della parte economica e normativa sulle trasferte siglato il 10/09/1990 con le successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione fornisce un esemplare del presente accordo a ciascun dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Il rimanente personale impegnato presso la Fondazione può consultare il testo dell'accordo presso gli uffici della Fondazione stessa e riceverlo in prestito per trarne copia.



## PARTE GENERALE

### Sede di lavoro

Le sedi principali di svolgimento dell'attività lavorativa sono il Teatro Comunale di Cagliari, l'Anfiteatro Romano di Cagliari e tutti gli altri luoghi (teatrali e non teatrali: Piccolo Auditorium, deposito/magazzino di via Cettolini, ecc.) in cui la Fondazione opera, disponendone l'uso sotto qualsiasi forma (proprietà, concessione, affitto ecc.).

Il dipendente, assegnato in forma continuativa o per almeno una settimana (sulla base dell'ordine del giorno o di ordini di servizio) presso una delle citate sedi è tenuto a prestare la propria opera ai sensi del vigente CCNL.

Nel caso in cui i lavoratori siano assegnati in forma temporanea o saltuaria presso sedi di lavoro diverse dal Teatro Comunale o dall'Anfiteatro Romano la presa in servizio avverrà nel Teatro Comunale e la Fondazione garantirà i trasferimenti nel luogo di lavoro indicato per lo svolgimento dell'attività.

### Riposo settimanale

Il giorno di riposo:

- può essere modificato dalla direzione, previa consultazione della R.S.U., entro il 15 dicembre di ogni anno;
- può essere posticipato per non più di 5 volte l'anno.

### Aggiornamento e perfezionamento professionale

Finalizzato all'aggiornamento e perfezionamento professionale si conviene la riduzione dell'orario settimanale per un totale di:

fino a 30 ore in ragione d'anno per gli impiegati amministrativi, i tecnici e i maestri collaboratori;

fino a 15 ore per i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro

A tale scopo la Fondazione potrà predisporre programmi in diverse forme.

Proposte di programmi di aggiornamento e perfezionamento individuale dovranno essere concordati con i dipendenti interessati.

Entro tali limiti potranno, inoltre, essere richiesti dai dipendenti permessi per corsi di aggiornamento e simili o per stage lavorativi inerenti le proprie mansioni presso istituzioni e aziende pubbliche e private documentando l'avvenuto utilizzo di tale monte ore per gli scopi di cui al presente articolo. In tali casi la richiesta del dipendente sarà valutata congiuntamente dalla Direzione e dalla R.S.U. per la quantificazione delle ore che comunque non potrà superare il massimo delle ore disponibili.

### Ordini del giorno

Gli orari settimanali, impostati preferibilmente su logica mensile, informata la R.S.U. nella riunione tecnica del giovedì da tenersi entro le ore 12 con il direttore di produzione, saranno resi noti entro le ore 13 del venerdì con affissione nelle bacheche aziendali.

Le eventuali variazioni di orario di lavoro programmato verranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente la variazione, con affissione nelle bacheche aziendali solo su apposito foglio rosso.

Gli interessati alla variazione non presenti in servizio saranno avvisati entro le ore 14 del giorno precedente la variazione.

Le variazioni d'orario dovranno essere limitate alle effettive e improvvise esigenze di produzione. In presenza di più di due variazioni d'orario in una settimana, le ulteriori variazioni dovranno essere valutate congiuntamente alle R.S.U. di settore prima di essere rese operative.

*[Handwritten signatures and initials]*

Pa. Meris  
E. S. S. S.  
G. Feiz  
A.

EL  
L  
All

### **Trasferte in ambito regionale**

Il personale ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione nel territorio regionale.

Il mezzo di trasporto viene rimesso alla discrezionalità della direzione.

E' fatto obbligo all'uso del mezzo messo a disposizione dalla Fondazione.

Solo per casi eccezionali, debitamente motivati, certificati e autorizzati dalla direzione, potrà essere consentito l'uso del mezzo proprio. In tali casi sarà facoltà della direzione da un lato tutelare la Fondazione rispetto ad imprevedibili accadimenti ed in ogni caso trattenere le eventuali indennità previste o parti di esse. Il tempo utilizzato per il raggiungimento delle località sedi degli spettacoli e quello del rientro in sede, nonché quello impegnato tra l'albergo e le piazze di rappresentazione ivi compresa l'eventuale prova di assestamento, sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro cumulabili con la durata degli spettacoli.

Durante i viaggi superiori ai 150 km è consentita una sosta di 10 minuti in un posto di ristoro situato a metà circa del viaggio che sarà comunque cumulata nell'orario di lavoro.

L'orario di lavoro, durante le trasferte, comprensivo di prestazioni e viaggio non potrà superare le 8 ore per Orchestra e Coro e le 10 ore per maestri collaboratori, tecnici e amministrativi. Nel caso in cui la trasferta superi sino a 30 minuti i limiti suddetti l'eventuale eccedenza sarà retribuita in regime straordinario. Oltre i 30 minuti si considererà effettuata la successiva prestazione programmata.

L'articolazione delle prestazioni effettive avverrà con la medesima articolazione delle prestazioni in sede, salvo le specifiche previsioni sottomenzionate.

L'orario della partenza potrà essere programmato dalle ore 9.

L'orario di rientro in sede dovrà essere previsto entro le ore 2.

Nel caso in cui l'orario di rientro in sede superi le ore 24, la prestazione successiva (massimo 3 ore o un concerto entro 45 km. da Cagliari per Orchestra e Coro e massimo 5 ore per maestri collaboratori, tecnici e amministrativi) non potrà avere inizio prima di 12 ore.

Se è prevedibile non garantire l'orario di rientro entro le ore 2, la Fondazione dovrà assicurare il pernottamento o l'equivalente economico.

Viene istituita un'indennità di trasferta articolata come segue:

10% della retribuzione tabellare + lire 45.000 di rimborso pasto per le trasferte che si esauriscono in 2 ore e 30 minuti;

15% della retribuzione tabellare + lire 45.000 di rimborso pasto per le trasferte che si esauriscono tra le 2 e le 4 ore;

20% della retribuzione tabellare + lire 45.000 di rimborso pasto per le trasferte che superano le 4 ore;

30% della retribuzione tabellare + lire 50.000 a pasto per le trasferte che si esauriscono in 8 ore per orchestra e coro o 10 ore per maestri collaboratori, tecnici e amministrativi;

20% della retribuzione tabellare + lire 65.000 a pasto per le trasferte che prevedono il pernottamento.

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi pasto per tutte le trasferte che non prevedono il pernottamento avverrà nella busta paga del mese successivo. In caso di trasferta di particolare durata continuativa si potranno concordare eventuali anticipazioni.

### **Trasferte in ambito nazionale e internazionale**

Durante le trasferte in ambito nazionale e internazionale, l'articolazione del lavoro, inclusi i trasferimenti, verrà determinata dalle esigenze di carattere organizzativo. Il programma dettagliato verrà comunicato entro 15 giorni dalla partenza alla R.S.U.. Per eventuali prestazioni non previste dal C.C.N.L. e dal presente accordo, si stabilisce un'indennità di trasferta nazionale pari al 40% della retribuzione giornaliera e un'indennità di trasferta internazionale pari al 60% della retribuzione giornaliera. La diaria, comprensiva di *argent de poche* e indennità pasto, per le trasferte nazionali è fissata in lire 150.000 e, per le trasferte all'estero, in lire 200.000.

*Paul. Culu*  
*Stales J. G. 34*

### Concerti di formazioni autonome

Al fine di aumentare la produzione della Fondazione, di promuovere l'esecuzione di musica che può essere eseguita da complessi la cui consistenza numerica risultasse uguale o inferiore a 12 elementi per l'Orchestra e uguale o inferiore a 16 elementi per il Coro, si conviene che potranno essere previste formazioni autonome. L'attività di tali formazioni autonome, pur calendarizzata dalla direzione all'interno dell'ordine del giorno ed inserita nella programmazione della Fondazione, potrà svolgersi senza incidere necessariamente sull'orario di lavoro. L'attività sarà compresa nel calcolo del livello produttivo utile a determinare il premio di produzione.

In particolare si conviene che, oltre il trattamento previsto per le trasferte se dovuto e se non già percepito per l'attività ordinaria, i concerti di tali formazioni autonome, anche se composte in prevalenza di parti reali, daranno luogo al seguente trattamento individuale per il primo concerto:

Orchestra:	
12 elementi:	Lire 150.000
10 elementi:	Lire 250.000
9 elementi:	Lire 300.000
8 elementi:	Lire 350.000
7 elementi:	Lire 400.000
6 elementi:	Lire 450.000
sino a 5 elementi:	Lire 500.000

Coro:	
16 elementi:	Lire 150.000
12 elementi:	Lire 400.000
8 elementi:	Lire 500.000

Il compenso stabilito per una formazione autonoma non subisce variazioni anche in caso di assenza di uno o più artisti.

Gli artisti impegnati nelle formazioni autonome potranno essere sostituiti dopo la seconda assenza.

In caso di più esecuzioni della stessa formazione, con programma prevalentemente invariato o in parte ridotto, il trattamento individuale di cui sopra sarà rideterminato per le successive esecuzioni al 50% del compenso previsto per la prima esecuzione. Nel caso una esecuzione fosse ripresa dopo tre mesi, il compenso sarà pari a quello previsto per la prima.

La scelta dei componenti di tali formazioni autonome è di esclusiva competenza della Direzione e potrà avvenire tra i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro che abbiano dato la propria disponibilità.

Compatibilmente alla funzionalità artistica ed organizzativa delle suddette formazioni autonome, la Direzione adotterà nella scelta dei componenti e nella formulazione dei programmi criteri che consentano la rotazione.

Complessi formati da almeno 12 elementi (compresi) per l'Orchestra e da almeno 16 elementi (compresi) per il Coro, anche se composti in prevalenza di parti reali, non sono considerati complessi sottonumerati. Quest'ultimo criterio non vale per l'esecuzione di composizioni scritte dopo il 1970.

### Diritti e registrazioni

Le parti riconoscono che la diffusione degli spettacoli della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari e la loro eventuale commercializzazione, sia per radio e televisione, sia a mezzo di supporti audiovisivi, sia via internet, è strumento utile per l'incremento delle risorse economiche e indispensabile per la promozione dell'immagine e per lo sviluppo dell'attività della Fondazione.

A tal fine la Fondazione ha facoltà di riprendere in diretta, registrare e far registrare con i mezzi tecnici ritenuti più idonei, in audio, video ed in ogni altra forma conosciuta e sconosciuta e su tutti i supporti quali video cassette, dischi e video dischi di tutti i formati e tipi, ogni manifestazione (sia durante le recite che nelle prove) della Fondazione medesima sia in sede che fuori sede per uso archivio e sino a 5 registrazioni

dal vivo per ognuno dei seguenti supporti: registrazioni videotelevisive, registrazioni audio-video-discografiche, registrazioni per diffusione radiofonica.

In ogni caso la cessione dei suddetti diritti riguarda complessivamente un massimo di 12 produzioni.

Ai lavoratori della Fondazione non compete alcun corrispettivo economico per le registrazioni di cui sopra effettuate durante il normale orario di lavoro.

Oltre le 5 registrazioni dal vivo, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la retribuzione giornaliera maggiorata: per diffusione radiofonica del 100%, per incisione audio-video-discografica del 180%, per registrazioni televisive del 250%. La maggiorazione superiore include e assorbe quella inferiore.

Ai lavoratori chiamati a prove o spettacoli finalizzate alle registrazioni compete per ciascuna prova o spettacolo la retribuzione giornaliera maggiorata del 100% da corrispondersi entro il mese successivo alla prestazione.

A ciascun lavoratore impegnato nelle registrazioni per incisioni discografiche sarà garantita una copia del Cd prodotto.

#### **Diritti Internet**

Per quanto riguarda i diritti di trasmissione via Internet, i lavoratori della Fondazione interessati alla registrazione cedono i diritti per tutte le produzioni liriche della Fondazione medesima e per 3 altre produzioni e in ogni caso per un massimo complessivo di 10 manifestazioni.

Oltre la 10ma registrazione competerà ai lavoratori interessati la retribuzione giornaliera maggiorata del 120%.

Le parti concordano di effettuare, con una commissione paritetica affiancata eventualmente da un tecnico competente in materia, una verifica semestrale sugli effettivi introiti prodotti alla Fondazione da connessioni a pagamento, pubblicità e da introiti di biglietteria derivanti dalla trasmissione di spettacoli in coproduzione.

Le verifiche semestrali avverranno entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno.

In ogni caso si concorda che il 50% degli introiti rilevati saranno ridistribuiti ai lavoratori interessati.

#### **Assenze (regolamentazione e chiarimento interpretativo degli art. 18 e 25 C.C.N.L.)**

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata, salvo casi di impedimento, all'Ufficio del personale entro il proprio turno di lavoro anche tramite messaggio alla segreteria telefonica.

Altresì deve essere giustificata per iscritto entro le 24 ore successive se la sua durata è di un giorno.

Qualora superi le 24 ore il lavoratore dovrà esibire alla Fondazione il certificato medico nei tempi e nelle forme di legge.

#### **Permessi retribuiti**


Compatibilmente con le esigenze di servizio sarà consentito ai lavoratori a tempo indeterminato di godere dei 3 gg di permesso retribuito previsti dal CCNL in collegamento con il giorno di riposo o la festività infrasettimanale.

#### **Attestazione delle presenze**

Tutto il personale ha l'obbligo di attestare le prestazioni lavorative nei modi e nelle forme disposte dalla Direzione.

Il controllo delle presenze avverrà mediante supporti informatici, fatti salvi i casi di guasti o di prestazioni fuori sede.

A tal fine il personale sarà dotato di tesserino di riconoscimento magnetizzato che potrà essere utilizzato anche come documento di riconoscimento in occasione di attività fuori sede.



## NORMATIVE SPECIFICHE

### Organizzazione del lavoro e orario di lavoro Professori d'Orchestra

L'orario di lavoro è individuale e quindi diversificato per il singolo Professore d'Orchestra.

L'orario di lavoro settimanale in regime ordinario è stabilito in 28 ore.

L'orario individuale settimanale è fissato in un massimo di 11 prestazioni settimanali.

L'orario di lavoro viene articolato in:

2 prestazioni giornaliera – 1 prestazione giornaliera

L'orario giornaliero massimo è di 6 ore.

L'orario di lavoro settimanale può essere incrementato sino a 31 ore, per un totale annuo di 30 ore.

Tali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale ordinario saranno recuperate con la concessione di 20 giorni di riposo che saranno fruiti, unitamente ai 4 previsti dal CCNL per le festività soppresse, con queste modalità:

2 accorpamenti minimi di 6 giorni lavorativi che, su indicazione del lavoratore, saranno concessi compatibilmente con le esigenze della programmazione;

1 ulteriore accorpamento di minimo 6 gg. disposto dalla Direzione;

i restanti giorni saranno disposti con fruizione giornaliera

Inizio prestazioni: antimeridiana dalle ore 10.00 in poi, pomeridiana dalle ore 16.00 in poi

L'inizio prestazione in pomeridiana potrà essere anticipato eccezionalmente alle ore 15.00.

Termine prestazioni: non oltre le ore 24 per la sinfonica

non oltre le 0.30 per le prove antiegenerali e generali

non oltre le ore 1.00 per la lirica

non oltre le ore 1.30 per le prove antiegenerali, generali e spettacolo in attività all'aperto

L'intervallo tra le prestazioni giornaliera di 1 ora potrà essere programmato nell'attività ordinaria solo in caso di prove pomeridiane e per non più di una volta alla settimana. Per particolari esigenze di produzione che lo rendessero necessario, sarà sentita la RSU.

Giornata di riposo a disposizione: assorbimento di 5 ore effettive sul monte ore settimanale.

Le prestazioni settimanali si dividono in:

prove ordinarie: durata minima 2 ore con 10 minuti di pausa – durata massima 3 ore con 15 minuti di pausa

prove uniche: durata minima 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di pausa (durata convenzionale 5 ore) – durata massima 4 ore con 30 minuti di pausa (durata convenzionale 6 ore)

prove a sezioni, sottosezioni, tutti: durata 2 ore con 15 minuti di pausa (durata convenzionale 2 ore e 30 minuti).

Nella giornata antecedente il riposo la prova programmata è di 3 ore, con 15 minuti di pausa, di norma in regime antimeridiano. Esclusivamente durante le prove di lettura, nelle produzioni liriche, potranno essere programmate settimane con 5 giorni lavorativi.

Non potranno essere pianificate prove di 6 ore giornaliere di prestazione effettive per più di una volta alla settimana.

E' possibile programmare all'interno della stessa giornata una articolazione mista delle prove sia a sezioni, sottosezioni che tutti.

In particolare possono essere programmate prove miste che costituiscono un'unica prestazione lavorativa composte da una prova dell'intero complesso di 1 ora e 20 minuti (senza intervallo) e da prove a sezioni o sottosezioni di 30 minuti (senza intervallo). Le prove a sezioni la cui durata è convenzionalmente fissata in 45 minuti possono essere immediatamente antecedenti o successive alla prova dell'intero complesso. La durata complessiva della prova dell'intero complesso è di 2 ore e 30 minuti con pause di 10 minuti.

Nell'ambito della prova ordinaria dell'orchestra il direttore può decidere la continuazione della prova stessa limitandone la presenza anche solo ad una sezione o più sottosezioni, con il regime delle prove a sezioni o a sottosezioni.

*Mr. Marco*  
*Sci*  
*37*  
*Paul*

Prove antegenerali, generali e spettacoli di durata non superiore alle 3 ore e 30 minuti assorbono convenzionalmente 3 ore; saranno pertanto possibili altre prestazioni di 2 ore di durata effettiva.

Prove antegenerali, generali e spettacoli di durata superiore alle 3 ore e 30 minuti assorbono convenzionalmente l'intera prestazione.

Al fine di permettere una migliore esecuzione degli spettacoli, delle prove aperte al pubblico, delle esecuzioni oggetto di registrazioni o riprese, si stabilisce di impegnare, fino a 40 minuti prima dell'inizio, subordinatamente alle esigenze artistiche del direttore d'Orchestra, il complesso in una speciale prova di assestamento della durata massima di 30 minuti senza alcuna retribuzione.

Il Professore d'Orchestra nel corso della stessa prova può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sala appositamente predisposta.

Per sezioni si intendono: solo archi; – solo fiati, percussioni e arpe.

La prova a sezioni può avere diverse articolazioni:

- per sezioni;
- per sottosezioni;
- per raggruppamento di più sottosezioni.

Per sottosezioni, dirette dal Direttore o dal capofila, si intendono:

- solo violini primi;
- solo violini secondi;
- solo viole;
- solo violoncelli;
- solo contrabbassi;
- solo legni o strumentini (flauti e ottavino, oboi e corno inglese, clarinetti e clarinetto basso, fagotti e controfagotto);
- solo ottoni (corni, trombe, tromboni e tuba);
- solo percussioni comprese tastiere.

Le arpe si accorpano ad altre sottosezioni, secondo le indicazioni del Direttore.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione di atti, quadri o altra suddivisione in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Nel corso delle prove antegenerali e generali il Direttore potrà interrompere l'esecuzione e riprenderla.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle stesse anche dopo l'andata in scena dello spettacolo.


In casi eccezionali e previa consultazione con la RSU sarà possibile programmare prove ordinarie dopo l'andata in scena dello spettacolo.

Ai sensi della vigente normativa fissata dal CCNL il Professore d'Orchestra deve trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Il Professore d'Orchestra a disposizione per le sostituzioni rese necessarie nei casi previsti dal CCNL sarà esentato dall'obbligo di attestare la presenza, ma dovrà essere personalmente reperibile ed in grado di raggiungere le sedi della Fondazione entro tre ore dalla chiamata per eventuali sostituzioni.

Il Professore d'Orchestra impegnato nelle prove o nelle esecuzioni, qualora fosse impossibilitato a presentarsi al lavoro per gli impedimenti previsti dal CCNL, avrà cura di informare tempestivamente la Fondazione per la sostituzione al fine di garantire la completezza dell'organico stabilito.

Il Professore d'Orchestra è tenuto a tutte le prestazioni summenzionate e inerenti la sua professionalità nella preparazione ed esecuzione di tutte le produzioni tradizionali e non tradizionali (ad esempio: oratori o concerti in forma scenica o con movimenti coreografici, spettacoli multimediali su nuove composizioni, rielaborazioni e adattamenti etc.) per le quali si intendono richiamate tutte le norme già riferite alle produzioni liriche.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. Carlucci'. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'P. G. E. L.' and another that is more cursive and difficult to decipher. The signatures are written over the bottom portion of the typed text.

### Organizzazione del lavoro e orario di lavoro Artisti del Coro

L'orario di lavoro è individuale e quindi diversificato per il singolo Artista del Coro.

L'orario di lavoro settimanale in regime ordinario è stabilito in 28 ore.

L'orario individuale settimanale è fissato in un massimo di 11 prestazioni settimanali.

L'orario di lavoro viene articolato in:

2 prestazioni giornaliere - 1 prestazione giornaliera

L'orario giornaliero massimo è di 6 ore.

L'orario di lavoro settimanale può essere incrementato di 10 ore aggiuntive annue per la preparazione di 10 concerti promozionali. Tali ore saranno utilizzate in frazioni di 20 mezze ore da accodare alla prestazione ordinaria di 1 ora e 45 minuti.

I concerti promozionali dovranno essere programmati con organici autonomi di almeno 30 elementi ciascuno ed eseguiti fuori dal normale orario di lavoro.

L'effettuazione di tali concerti dovrà esaurirsi in un arco temporale di 3 settimane e almeno 4 di essi potranno svolgersi nella provincia di Cagliari. In tal caso spetterà agli artisti del coro l'indennità di trasferta in ambito regionale di cui alla parte generale. Nelle trasferte la durata complessiva del viaggio e dell'esecuzione non potrà superare le 3 ore e 30 minuti. Nel caso si superassero le 3 ore e 30 minuti non verrà effettuata nessuna prestazione ordinaria. I concerti promozionali non potranno essere calendarizzati fuori sede in giornata di spettacolo ed in giornata di prove d'insieme con l'orchestra che comportino un impegno complessivo di 5 ore.

I programmi di tali concerti non potranno superare i 40 minuti. È consentita l'effettuazione di 2 concerti nella stessa giornata a condizione che fra le due esecuzioni ci sia un intervallo di 30 minuti.

Per l'esecuzione di concerti promozionali oltre i 10 di cui sopra all'Artista del Coro spetterà un compenso pari a lire 400.000 onnicomprensive.

Inizio prestazioni: antimeridiana dalle ore 10.00 in poi, pomeridiana dalle ore 16.00 in poi, e in caso di comprovata necessità, informandone la RSU, dalle ore 15.00 in poi.

Termine prestazioni: non oltre le ore 24 per la sinfonica

non oltre le 0.30 per le prove antigenerali e generali

non oltre le ore 1.00 per la lirica

non oltre le ore 1.30 per le prove antigenerali, generali e spettacolo in attività all'aperto

L'intervallo tra le prestazioni giornaliere è di norma di 2 ore e 30 minuti.

L'intervallo tra le prestazioni giornaliere di 1 ora potrà essere programmato solo in caso di prova pomeridiana d'insieme con l'orchestra e per non più di 6 volte nel corso dell'anno.

Giornata di riposo a disposizione: assorbimento di 5 ore effettive sul monte ore settimanale

Le prestazioni verranno effettuate con:

la durata di ciascuna prova è di:

- 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo, che assorbono 2 ore (se doppia assorbe 5 ore);
- 2 ore e 10 minuti con 10 minuti di riposo, che assorbono 2 ore e 30 minuti (se doppia assorbe 6 ore);

La durata della prova unica di 3 ore assorbe 5 ore.

La durata di ciascuna prova a sezioni è di:


- 1 ora senza riposo, che assorbe 2 ore (se doppia assorbe 5 ore);
- 1 ora e 15 minuti senza riposo, che assorbe 2 ore e 30 minuti (se doppia assorbe 6 ore).

La Direzione può programmare 2 prove a sezioni unificate, con un intervallo tra una prova e l'altra di 15 minuti per un totale di 2 ore e 30 minuti che assorbono 6 ore.

L'artista del coro è tenuto a partecipare a prove di sezioni, sotto sezioni, a prove di raggruppamenti di più sotto sezioni.

Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni. In questa configurazione potranno essere effettuate prove di 1 ora e 15 minuti che assorbono 2 ore e 30 minuti. Se accorpate, le due prove assorbono 6 ore e comprendono 15 minuti di pausa.

Solo nel caso in cui in partitura vi sia la divisione in parti reali delle sezioni in sottosezioni, l'Artista del Coro è tenuto a partecipare alle prove di sottosezione, a condizione che ciascuna sottosezione sia composta da almeno 10 elementi. La durata di tali prove è pari a quella delle prove a sezioni.



39

Stocolo



Nella giornata antecedente il riposo la prova programmata è di 3 ore con 15 minuti di pausa, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione.

Esclusivamente durante le prove di lettura potranno essere programmate settimane con 5 giorni lavorativi.

Non potranno essere pianificate prove di 6 ore giornaliere per più di una volta alla settimana.

E' possibile programmare all'interno della stessa giornata una articolazione mista delle prove sia a sezioni, sottosezioni, che tutti.

Prove antegenereali, generali e spettacoli di durata non superiore alle 3 ore e 30 minuti assorbono convenzionalmente 3 ore; saranno pertanto possibili altre prestazioni di 1 ora e 45 minuti di durata effettiva.

Prove antegenereali, generali e spettacoli di durata superiore alle 3 ore e 30 minuti assorbono convenzionalmente l'intera prestazione giornaliera.

Al fine di permettere una migliore esecuzione degli spettacoli, delle prove aperte al pubblico, delle esecuzioni oggetto di registrazioni o riprese, si stabilisce di impegnare, mezzora prima dell'inizio, subordinatamente alle esigenze artistiche del Maestro del Coro, il complesso in una speciale prova di assestamento della durata massima di 20 minuti senza alcuna retribuzione.

L'artista del coro nel corso della stessa prova può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sala appositamente predisposta.

Per sezioni si intende un numerico con la stessa voce che esegue una parte vocale separata dalle altre ed individuabile in partitura nel singolo rigo musicale.

Le sezioni pertanto sono quattro, così suddivise:

- Soprani (primi e secondi);
- Alti (mezzosoprani e alti);
- Tenori (primi e secondi);
- Bassi (baritoni e bassi).

Per sottosezione il numerico conseguente alla divisibilità delle sezioni, e cioè: soprani primi, soprani secondi, mezzosoprani, contralti, tenori primi, tenori secondi, baritoni, bassi.

Per prove a raggruppamento di sezioni si intendono quelle prove in cui gli artisti del coro di due o più voci sono chiamati insieme, senza peraltro raggiungere il numero totale delle voci del sistema musicale interessato.

Gli applausi sono parte integrante dello spettacolo. Gli Artisti del Coro sono tenuti ai ringraziamenti ogni qualvolta siano impegnati sino all'ultimo atto.

L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.


Lo svolgimento delle prove antegenereali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione di atti, quadri o altra suddivisione in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Durante le prove per cui è prevista la vestizione agli Artisti del Coro è fatto obbligo anche del trucco e della comparsata.

Non è posto alcun limite circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prima prova generale o antigenereale e dopo l'andata in scena dello spettacolo

Nell'ambito della prova ordinaria del Coro il direttore può decidere la continuazione della prova stessa limitandone la presenza anche solo ad una o più sezioni o sottosezioni, con il regime delle prove a sezione o a sottosezioni.

Nel corso delle prove antegenereali e generali il Direttore potrà interrompere l'esecuzione e riprenderla.



L'Artista del Coro, che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in Teatro durante la rappresentazione. Qualora la Fondazione programmi per la stessa giornata una prova straordinaria l'Artista del Coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l'Artista del Coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.

L'Artista del Coro è tenuto ad effettuare senza compenso alcuno il salto di rigo in relazione al registro di appartenenza. In casi di particolare necessità si può richiedere all'Artista del Coro un salto fra righe non imparentati o un cambio di chiave. L'effettuazione, se possibile, sarà consentita per non più di 22 battute nell'arco dell'intera opera; l'eventuale eccedenza verrà retribuita con una indennità pari a lire 50.000 fino alla quarantottesima battuta, e pari a lire 200.000 per l'intera esecuzione.

La Direzione potrà assegnare ruoli solistici ad Artisti del Coro. Per ruolo solistico si intende l'esecuzione individuale di parti vocali esplicitamente previste dalla partitura ovvero l'esecuzione individuale di una linea vocale autonoma anche nel contesto di più voci.

La scelta dei ruoli e dei loro interpreti è di competenza esclusiva della Direzione Artistica e verrà fatta a suo insindacabile giudizio.

A tal fine verrà effettuata, di volta in volta, apposita selezione sulla base delle disponibilità degli Artisti del Coro interessati.

Tali ruoli potranno riferirsi ad interventi, anche in lingue straniere, ritmici parlati e a interventi musicali e saranno compensati:

- per ruoli compresi in grappa coro, con il 200% della retribuzione giornaliera per ogni recita effettuata, con possibilità di variazione della percentuale in base all'importanza dei ruoli fino ad un massimo del 400%.
- per ruoli fuori grappa coro, con un compenso, determinato dalla Direzione in base all'importanza dei ruoli da ricoprire, preventivamente comunicato agli artisti del coro che potranno essere interessati. Fatto 100 il compenso determinato, lo stesso sarà ridotto al 70% dalla quarta replica in poi.

Ai sensi della vigente normativa fissata dal CCNL l'Artista del Coro deve trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.

Per tempo utile si intende quello necessario a ciascun Artista del Coro, in relazione ai singoli ruoli ricoperti, per poter iniziare le prestazioni con indumenti di lavoro, in costume, con trucco, ove richiesti, secondo le indicazioni registiche, nonché in abito da concerto.

L'artista del coro è inoltre tenuto:

- ad eseguire, in sala, nell'ambito della sezione di appartenenza e su richiesta del Maestro del Coro, parti corali, con un minimo di tre elementi vicini.

L'artista del coro ha l'obbligo, in tutte le produzioni per cui è richiesto:

- di utilizzare tutti gli attrezzi di scena che vengono richiesti dalla regia durante la prova di scena o di insieme;
- ad effettuare 1 prova in costume oltre a quelle previste dal CCNL per le produzioni liriche, laddove richiesto dal regista. Dalla quarta prova in costume la prestazione sarà retribuita con una maggiorazione pari al 150% della retribuzione giornaliera;
- ad effettuare, nell'ambito del proprio personaggio, nel corso della prova di regia e di assieme, anche i movimenti scenici, mimici e coreografici che gli vengono richiesti.
- ad effettuare la prova dei costumi, secondo il calendario della Direzione, fuori dall'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro della sartoria.
- ad eseguire spettacoli in lingua straniera moderna, antica e morta, senza per questo aver diritto ad alcun compenso economico.
- ad eseguire qualsiasi partitura sia in stesura originale che in liberi adattamenti o revisioni.

In un organico predeterminato, l'assenza di uno o più artisti del coro non fa diventare complesso sottonumerato l'organico rimasto, il quale è tenuto all'esecuzione senza maturare alcun compenso. Tale principio vale anche nei casi in cui all'interno di una produzione l'organico venga momentaneamente ridotto per motivi artistici.

Per le prestazioni artistiche che non impegnino tutti gli Artisti del Coro, è facoltà della Direzione, su indicazione del Maestro del Coro, scegliere Artisti del Coro per la eventuale sostituzione dei titolari assenti per gli impedimenti previsti dal CCNL.

I sostituti sono tenuti a partecipare a tutte le prove di sala, ad assistere e se richiesto a partecipare a tutte le altre prove previste, precedenti e successive alla prova generale.

Ai sostituti saranno corrisposte 200.000 lire lorde onnicomprensive.

L'Artista del Coro impegnato nelle prove o nelle esecuzioni, qualora fosse impossibilitato a presentarsi al lavoro per gli impedimenti previsti dal CCNL, avrà cura di informare tempestivamente la Fondazione per la sostituzione al fine di garantire la completezza dell'organico stabilito.

L'Artista del Coro è tenuto a tutte le prestazioni summenzionate e inerenti la sua professionalità nella preparazione ed esecuzione di tutte le produzioni tradizionali e non tradizionali (ad esempio: oratori o concerti in forma scenica o con movimenti coreografici, spettacoli multimediali su nuove composizioni, rielaborazioni e adattamenti etc..) per le quali si intendono richiamate tutte le norme già riferite alle produzioni liriche.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

### Organizzazione del lavoro e orario di lavoro dei Maestri Collaboratori

L'orario di lavoro è individuale e quindi diversificato per il singolo Maestro Collaboratore.

L'orario di lavoro settimanale in regime ordinario è stabilito in 39 ore.

L'orario di lavoro viene articolato in:

2 prestazioni giornaliera - 1 prestazione giornaliera.

Le prestazioni devono avere durata non inferiore alle 2 ore e non superiore alle 4 ore con un limite massimo di 7 ore giornaliera.

Il Maestro Collaboratore è tenuto ad effettuare la prestazione straordinaria quando è richiesta fermo restando che l'orario complessivo giornaliero tra ordinario e straordinario non può eccedere le 10 ore.

L'orario di lavoro settimanale può essere incrementato fino ad un massimo di 42 ore settimanali, per un totale di 30 ore annue. Tali ore di lavoro, eccedenti l'orario di lavoro settimanale ordinario saranno recuperate con 20 gg di riposo da concordare con la Direzione.

Inizio prestazioni: antimeridiana dalle ore 09.00 in poi, pomeridiana dalle ore 14.00 in poi.

Termine prestazioni: non oltre le ore 24.00 in regime ordinario elevato alle ore 1.00 per le prove antiegenerali, generali e spettacolo.

In attività all'aperto il limite è elevato alle ore 1.30 per le prove antiegenerali, generali e spettacolo.

L'intervallo tra le prestazioni giornaliera è di almeno 1 ora. In presenza dell'intervallo di 1 ora sarà corrisposta un'indennità di lire 12.000.

Prove antiegenerali, generali e spettacoli di durata non superiore alle 3 ore e 30 minuti assorbono convenzionalmente 3 ore; sarà pertanto possibile effettuare un'altra prestazione di 3 ore di durata effettiva.

Prove antiegenerali, generali e spettacoli di durata superiore alle 3 ore e 30 minuti assorbono convenzionalmente 7 ore.

La prova unica di 5 ore assorbe convenzionalmente 7 ore.

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 7.

L'orario di lavoro notturno ordinario può essere così articolato:

in regime di orario continuato con inizio alle ore 24:

- 6 ore in 5 nottate lavorative computate in 35 ore maggiorate del 100%;

- 5 ore, computate in 6 ore maggiorate del 100%, programmabili in forma discontinua (massimo 3 volte in una settimana) con intervallo minimo di 10 ore dalla fine della prestazione precedente all'inizio della prestazione notturna. In questi casi la prestazione notturna esaurisce la prestazione di tutta la giornata.

Giornata di riposo a disposizione: assorbimento di 7 ore effettive sul monte ore settimanale.

Lo svolgimento delle prove antiegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione di atti, quadri o altra suddivisione in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

Il Maestro Collaboratore a richiesta della Direzione deve rendersi disponibile per mansioni anche diverse da quelle prevalenti ma comunque attinenti le proprie specificità professionali e il proprio livello di inquadramento.

Il Maestro Collaboratore, senza percepire alcun compenso aggiuntivo, ha l'obbligo:

- di accompagnare al pianoforte i candidati di concorsi, selezioni e audizioni;
- di eseguire i recitativi al cembalo o fortepiano, anche in scena, vestito e truccato;
- del trucco, della vestizione e della comparsata, se ciò è richiesto da esigenze dello spettacolo;
- di eseguire le parti previste in palcoscenico per strumenti a tastiera o per strumenti per tradizione di loro competenza (campane, gran cassa, macchina del vento, lastre metalliche etc..)
- di prestare la propria opera in orchestra.

Il Maestro Collaboratore è tenuto a tutte le prestazioni summenzionate e inerenti la sua professionalità nella preparazione ed esecuzione di tutte le produzioni tradizionali e non tradizionali (ad esempio: oratori o concerti in forma scenica o con movimenti coreografici, spettacoli multimediali su nuove composizioni, rielaborazioni e adattamenti etc..) per le quali si intendono richiamate tutte le norme già riferite alle produzioni liriche.

Mi. Paul. P. Marco. E.L. Heinz  
L. All. 43. Cerbu. A.L. Escher

**Organizzazione del lavoro e orario di lavoro dei Maestri Collaboratori con funzioni amministrativo/organizzative.**

L'orario di lavoro è individuale e quindi diversificato per il singolo Maestro Collaboratore.

L'orario di lavoro settimanale in regime ordinario è stabilito in 39 ore.

L'orario di lavoro viene articolato in:

2 prestazioni giornaliere – 1 prestazione giornaliera.

Le prestazioni devono avere durata non inferiore alle 3 ore con un limite massimo di 8 ore giornaliere.

In caso di prestazione unica l'orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore che assorbono 7 ore. In accordo col lavoratore potrà essere utilizzata una forma più flessibile fermo restando il limite di orario settimanale.

Il Maestro Collaboratore è tenuto ad effettuare la prestazione straordinaria quando è richiesta fermo restando che l'orario complessivo giornaliero tra ordinario e straordinario non può eccedere le 8 ore.

Inizio prestazioni: antimeridiana dalle ore 09.00 in poi, pomeridiana dalle ore 14.00 in poi.

Termine prestazioni: non oltre le ore 24.00 in regime ordinario elevato alle ore 1.00 per le prove antigenerali, generali e spettacolo.

In attività all'aperto il limite è elevato alle ore 1.30 per le prove antigenerali, generali e spettacolo.

L'intervallo tra le prestazioni giornaliere è di almeno 1 ora. In presenza dell'intervallo di 1 ora sarà corrisposta un'indennità di lire 12.000.

L'orario di lavoro settimanale può essere incrementato fino ad un massimo di 42 ore settimanali per un totale di 16 settimane. Tali ore di lavoro, eccedenti l'orario di lavoro settimanale ordinario saranno recuperate, entro il bimestre successivo, con settimane articolate in 5 giornate lavorative.

In accordo col lavoratore potranno essere valutate forme diverse di recupero.

*[Handwritten signature]*

*EL. Eroles*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*San Paul.*

*Pa. Moreno*

*[Handwritten signature]*

### Organizzazione del lavoro e orario di lavoro del Settore tecnico

L'orario di lavoro è individuale e quindi diversificato per il singolo tecnico.

L'orario di lavoro settimanale è di 39 ore in regime ordinario.

L'orario di lavoro viene articolato in:

2 prestazioni giornaliere - 1 prestazione giornaliera

Le prestazioni devono avere durata non inferiore alle 3 ore e non superiore alle 6 ore con un limite di 9 ore in regime ordinario fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere comprensive di straordinario.

L'orario di lavoro settimanale può essere incrementato di 3 ore settimanali durante la produzione lirica, per un massimo di 6 ore a produzione e per un totale massimo di 60 ore annue.

Le 3 ore eccedenti l'orario settimanale potranno essere così articolate:

- prolungamento di 1 ora alla prestazione spezzata antimeridiana;
- prolungamento di 2 ore alla prestazione spezzata pomeridiana o serale;
- prolungamento di 1 ora alla prestazione continuata serale o pomeridiana.

Le 3 ore eccedenti l'orario settimanale dovranno essere recuperate entro il bimestre successivo all'effettuazione per il personale a tempo determinato e recuperate entro il trimestre successivo all'effettuazione per il personale a tempo indeterminato. Se dette ore, per motivi contingenti, non potessero essere recuperate, saranno retribuite con la maggiorazione straordinaria del 200%. Per il recupero di dette ore e/o in periodi di ridotta attività potranno essere programmate settimane con 5 giorni lavorativi.

Inizio prestazioni: - ore 7.00, in caso di necessità, in regime continuato per il personale addetto agli impianti (elettricisti e termoidraulici), per gli addetti ai servizi di attesa e centralino e per gli addetti ai servizi tecnici impegnati in operazioni di carico e scarico;

- ore 8.00 in regime continuato antimeridiano;
- tra le ore 8.00 e le ore 9.30 in regime spezzato antimeridiano;
- tra le ore 14.00 e le ore 16.00 in regime continuato pomeridiano;
- tra le ore 14.00 e le ore 16.00 in regime spezzato pomeridiano;
- tra le ore 17.00 e le ore 19.00 in regime continuato serale;
- almeno 30 minuti prima dell'inizio delle prove o spettacoli in regime spezzato serale.

Dal termine delle prestazioni alla prima prestazione del mattino dovrà essere garantito un intervallo minimo di 8 ore.

Intervallo tra prestazioni: 2 ore con un minimo di 1 ora. In presenza dell'intervallo di 1 ora sarà corrisposta un'indennità pari a lire 12.000.

L'intervallo superiore a 2 ore è consentito sempre nella configurazione mattino\sera e nella configurazione mattino/pomeriggio in caso di antepiano, antegenerali, generali e spettacoli e per un massimo complessivo annuo di 10 in caso di assiami.

Qualora la prestazione fosse in continuato, l'orario di lavoro verrà fissato in 6 ore giornaliere. In presenza di tale configurazione potrà essere programmato orario straordinario in prolungamento, massimo di 1 ora in regime antimeridiano per le prestazioni con inizio alle ore 7.00, massimo 30 minuti per le prestazioni con inizio alle ore 8.00 e massimo di 2 ore in regime pomeridiano e serale.

Qualora fosse necessario programmare prestazioni straordinarie dopo l'effettuazione dell'orario continuato antimeridiano si conviene che tali prestazioni (di almeno 3 ore) possano avvenire con inizio:

tra le ore 16.00 e le ore 18.00 retribuite con la maggiorazione del 60%;

tra le ore 18.00 e le ore 20.00 retribuite con la maggiorazione dell'80%.

Qualora per esigenze di programmazione fosse necessario chiamare il lavoratore a prestazioni straordinarie antecedenti il suo lavoro ordinario tali prestazioni straordinarie saranno retribuite con la maggiorazione dell'80% e il lavoro ordinario successivo sarà analogamente retribuito maggiorato dell'80%.


Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 7, fermo restando le maggiorazioni previste nel CCNL per il lavoro ordinario e straordinario notturno.

L'orario di lavoro notturno ordinario può essere articolato in regime di orario continuato con inizio alle ore 24 e sarà così computato:

- 6 ore in 5 notti lavorative computate in 36 ore maggiorate del 100%. In tale configurazione non potranno essere richieste prestazioni straordinarie;

- 5 ore, computate in 6 ore maggiorate del 100%, programmabili in forma discontinua (massimo 3 volte in una settimana) con intervallo minimo di 10 ore dalla fine della prestazione precedente all'inizio della prestazione notturna. In questi casi la prestazione notturna esaurisce la prestazione di tutta la giornata.

Tali configurazioni sono concesse per un massimo di 20 notti nel corso dell'anno.



Qualora si rendesse necessario posticipare il giorno di riposo settimanale oltre le 5 volte all'anno previste nella normativa generale del presente accordo, si conviene il seguente trattamento:

in caso di prestazione di 4 ore: retribuzione di 6 ore di cui 4 con maggiorazione straordinaria del 100%  
+ 2 con maggiorazione straordinaria del 150%;  
in caso di prestazione di 6 ore: retribuzione di 8 ore di cui 4 con maggiorazione straordinaria del 100%  
+ 4 con maggiorazione straordinaria del 150%.

Qualora non si potesse garantire il riposo compensativo entro il giorno successivo al mancato riposo, ma si facesse slittare il godimento sino ai 3 giorni successivi o si concordasse, su richiesta del lavoratore un'altra data, in aggiunta al trattamento di cui sopra si conviene che le ore effettivamente prestate nella giornata di mancato riposo siano defalcate dal computo di ore da prestare nella settimana successiva.

Il termine dell'orario effettivo di lavoro è determinato unicamente dall'orario indicato nell'ordine del giorno settimanale o nelle variazioni eventualmente intervenute e non dal termine delle prove, degli spettacoli o delle manifestazioni.

Tuttavia in caso di prove, spettacoli, prove generali, montaggi e smontaggi, qualora si verifichi l'impossibilità di effettuare, a giudizio della Direzione, ulteriori lavori tecnicamente realizzabili il dipendente potrà terminare in anticipo la prestazione prevista previa l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione o dal Caporeparto. In tali casi si intende esaurito l'orario come da ordine del giorno.

Nell'ambito del proprio profilo professionale, all'interno del Reparto di appartenenza, il dipendente potrà essere impiegato in tutte le sedi operative della Fondazione sia interne che esterne indipendentemente dal reparto di appartenenza adottando gli orari e il giorno di riposo.

Il lavoratore, nell'ambito del reparto di appartenenza, è tenuto a svolgere funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione al suo inquadramento categoriale.

La qualifica ricoperta non esime il lavoratore dall'assolvere compiti della categoria di provenienza.

Il lavoratore dovrà trovarsi in tempo utile per l'inizio della propria prestazione presso le sedi operative della Fondazione sia interne che esterne e l'inizio e la fine dell'orario di lavoro saranno calcolati in base alla presenza presso la sede in cui il lavoratore è chiamato ad operare.

#### **Tecnico di decentramento (abilitato a più mansioni)**

Si istituisce la figura del Tecnico di decentramento che, su incarico della Direzione e con assenso del lavoratore, sarà chiamato a svolgere, oltre ai suoi compiti, altre mansioni non inerenti la sua professionalità prevalente.

Al tecnico di decentramento sarà riconosciuta una indennità di plurimansione pari al 30% della retribuzione tabellare per ogni giornata di effettivo utilizzo.

#### **Reperibilità**

Si conviene di individuare, per motivi di sicurezza, emergenza etc.. figure professionali che debbano garantire la reperibilità.

L'intervento dovrà essere garantito entro 40' dalla chiamata.

L'individuazione delle figure professionali interessate e le modalità operative a rotazione di tale istituto saranno definite dalla Direzione, previo confronto con le RSU.

Ai lavoratori interessati da tale istituto sarà riconosciuta per il periodo di reperibilità una maggiorazione della paga tabellare del 20%.

Il tempo impiegato effettivamente per rispondere alle urgenze, minimo 1 ora, oltre 1 ora riconosciuta comunque per il tempo di percorrenza necessario per l'andata e il ritorno dal proprio domicilio, sarà riconosciuto come prestazione straordinaria e compensato con la maggiorazione del 100%.

*M. -*  
*P. - Marco*  
*Roberto N. Cole*  
*Gianni*  
*Carlucci*  
*Ugoles*  
*Ali* 46 *M.*  
*M.P.Q.*  
*EL*

**Variabilità d'orario**

L'orario può essere articolato a turni, a squadre o individualmente con avvicendamenti di orari diversi all'interno della stessa settimana. Il tecnico potrà essere chiamato a prestare la propria opera individualmente o per assistenza o per funzioni che non presentino elementi di rischio ai sensi della normativa sulla sicurezza (Legge 626/1994).

In presenza di turni e/o di almeno due diversi orari durante la stessa settimana sarà riconosciuta la maggiorazione del 12% per tutti i giorni lavorativi dell'intera settimana.

Tale maggiorazione, che assorbe la maggiorazione per turni di cui al CCNL, compete a tutto il personale tecnico chiamato ad effettuare tali tipologie variabili di orari in rapporto alle esigenze di produzione e sarà riconosciuta per tutte le settimane lavorative con esclusione di quelle in cui il dipendente risulta, a qualsiasi titolo, assente dal lavoro.

**Indennità all'aperto**

L'applicazione della normativa del vigente CCNL sull'indennità all'aperto viene estesa anche al personale a tempo determinato.

**Concessioni**

Al personale del settore tecnico vengono riconosciuti 4 giorni annui di riposo aggiuntivo a fronte dell'impegno richiesto per l'attività in concessione.

*Man. Marco*      *AM*      *EL*  
*Giorgio*  
*Roberto N. Cole*      *L*  
*Centini*      *Alc. P.*      *Paul*  
*Esclus*

*Alc.*



### Organizzazione del lavoro e orario di lavoro del personale amministrativo

Finalizzato al miglior funzionamento dell'attuale situazione operativa degli Uffici del Teatro si conviene un'articolazione dell'orario di lavoro degli impiegati amministrativi che possa prevedere l'utilizzo di tipologie diversificate per settori e per singole unità operative, fermo restando che l'articolazione dell'orario di lavoro è individuale per singoli impiegati.

La Direzione pertanto, individuate le necessità di copertura oraria dei diversi uffici, tenuto conto della correlazione con gli altri settori produttivi, predisporrà gli orari di lavoro degli impiegati in modo che possa essere consentita per tutti i servizi l'apertura nella fascia oraria 08.00 \18.00. La Direzione definirà gli orari degli uffici e gli orari di lavoro con logica mensile, sentita la R.S.U., entro il 25 di ogni mese.

Eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere saranno comunicate a norma del CCNL.

L'orario di lavoro settimanale in regime ordinario è stabilito in 36 ore, articolate in 6 giorni, dal lunedì al sabato, o in 5 giorni col recupero del sabato o del lunedì tramite 2 rientri settimanali di 3 ore. In accordo col lavoratore potranno essere valutate forme diverse di articolazione del recupero.

L'orario di lavoro settimanale può essere incrementato sino a 42 ore per 16 settimane all'anno, per un totale di 96 ore. Le 6 ore eccedenti il normale orario di lavoro potranno essere utilizzate in due prestazioni da 3 ore. Utilizzazioni diverse, subordinate a particolari esigenze operative, potranno essere concordate direttamente con i lavoratori interessati.

Le 6 ore settimanali, eccedenti il normale orario di lavoro, dovranno essere recuperate, entro il bimestre successivo, con la programmazione di settimane di 30 ore articolate su 5 giorni. In accordo col lavoratore potranno essere valutate forme diverse di recupero.

Le settimane di 42 ore non potranno essere superiori a 3 consecutive, e non più di 2 nell'arco di un mese.

Intervallo tra prestazioni: 2 ore.

Su richiesta del lavoratore, sarà possibile concordare intervalli più brevi, fino al minimo di 30 minuti, senza corresponsione di indennità aggiuntive. La Direzione potrà richiedere, per particolari esigenze produttive, un intervallo fino a un minimo di 1 ora, nel qual caso si corrisponderà un'indennità pari a lire 12.000.

L'orario di inizio della prestazione continuata antimeridiana sarà fissato tra le ore 8.00 e le ore 9.00 e il termine tra le ore 14.00 e le ore 15.00.


Agli impiegati addetti alla preparazione/esecuzione degli spettacoli, o ai servizi correlati agli stessi, potranno essere richieste prestazioni in regime continuato pomeridiano con inizio tra le ore 14.00 e le ore 16.00 e termine tra le ore 20.00 e le ore 22.00, o in regime continuato serale con inizio tra le ore 16.00 e le ore 18.00 e termine tra le ore 22.00 e le ore 24.00.

In caso di prestazioni pomeridiane e serali, in presenza di settimana di 42 ore, i recuperi per i suddetti impiegati potranno avvenire in turno antimeridiano ed essere effettuati entro le ore 14.00 salvo diverso accordo con i lavoratori interessati.

In giornata di prova antegenerale, generale e spettacolo, la prestazione serale potrà avere inizio fino alle ore 19.00 e termine fino alle ore 1.00 (se all'aperto potrà avere inizio fino alle ore 19.30 e termine fino alle ore 1.30).

L'impiegato è tenuto ad effettuare la prestazione straordinaria quando è richiesta, entro i limiti consentiti dal CCNL, dalle vigenti disposizioni di legge e salvo giustificati motivi di impedimento.

L'articolazione dell'orario in turni, in presenza di 3 tipologie diverse di orario, dà diritto alla maggiorazione del 12%.





## PARTE ECONOMICA

### Premessa

Le parti, valutate preventivamente le condizioni del Teatro a seguito della sua trasformazione in Fondazione di natura privata e convenuti gli obiettivi d'incremento della produttività, di efficienza e di qualità, convengono che la Parte variabile del "Premio di risultato" di cui al presente Contratto costituisce lo specifico istituto economico aziendale che, nel pieno rispetto del protocollo 23 luglio 1993 e delle disposizioni del punto 12 del CCNL 1996 richiamato al punto 15 del CCNL 2000, sarà variabile, non predeterminabile e non utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale e, quindi, per lo stesso si farà riferimento al trattamento decontributivo previsto dal D. Lgs. 314/97. A tal fine, entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto, lo stesso verrà depositato presso il locale Ufficio del lavoro e della Massima Occupazione.

### Premio di risultato

#### Parte fissa (tabella A)

A fronte di quanto previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale in materia di flessibilità orarie, di obblighi, di modalità delle prestazioni lavorative e di diritti e registrazioni, al personale dipendente a tempo indeterminato della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, verrà corrisposto un assegno mensile di incentivazione alla produttività così determinato:

Elemento Distinto della Retribuzione corrisposto per 14 mensilità non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, con esclusione del TFR.

### AREA ARTISTICA

LIVELLI	E.D.R.
1	1.505.138
2	1.406.427
3	1.284.767
4	1.234.039
5	1.122.102
6	824.585

### AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

LIVELLI	E.D.R.
Funzionario A	1.412.943
Funzionario B	1.270.216
1	1.172.167
2	1.080.497
3/A	1.019.150
3/B	952.085
4	844.407
5	783.955
6	635.664

*Mano* *Edoardo* *Stefano* *EL* *M*  
*Paolo Marco* *Gianni* *so* *Gianni* *L*



AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

LIVELLI	E.A.G.D.R.
Funzionario A	11.200
Funzionario B	10.100
1	9.300
2	8.600
3/A	8.100
3/B	7.550
4	6.700
5	6.200
6	5.050

**Personale a tempo determinato**


Al personale a tempo determinato verrà corrisposto mensilmente, con decorrenza 1/1/2002, un Elemento Distinto della Retribuzione non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge così determinato:

AREA ARTISTICA

LIVELLI	E.D.R.
1	895.750
2	880.620
3	805.490
4	794.810
5	736.120
6	700.100

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

LIVELLI	E.D.R.
Funzionario A	840.086
Funzionario B	789.972
1	755.020
2	724.073
3/A	699.000
3/B	670.100
4	639.420
5	612.300
6	579.840


  
 P. Marco C. L.
   
 E. G.
   
 52

**Decorrenza e durata**

Il presente Contratto Integrativo Aziendale della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, fatte salve le specifiche decorrenze eventualmente indicate nei singoli capitoli, decorre dall' 1-1-2002 ed ha validità sino al 31-12- 2005.

**Norma transitoria**

Le parti convengono che si insedi una commissione tecnica paritetica che abbia il compito di verificare e correggere eventuali incongruenze formali del testo del presente accordo allo scopo di armonizzare le norme concordate con la loro attuazione pratica.

A tale scopo la commissione, composta da due rappresentanti sindacali e due rappresentanti della Direzione, potrà elaborare tabelle esemplificative che agevolino l'applicazione delle norme concordate.

I testi così corretti ed emendati e gli eventuali allegati esemplificativi saranno definitivamente applicabili dopo una riunione tra le parti firmatarie dell'accordo che licenzi, approvandolo formalmente, il testo definitivo.

Si conviene che il lavoro della commissione paritetica termini entro il 30 giugno 2002.

Nelle more della sua definitiva approvazione le parti convengono che le norme del presente accordo, laddove siano oggetto di controversia per differente interpretazione delle parti, saranno oggetto di esame congiunto.

A tale scopo si utilizzeranno le procedure previste dal CCNL in caso di controversie (art. 44).

**Norma finale**

Il presente accordo, siglato in data odierna sotto forma di ipotesi di accordo, sarà definitivamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione e dopo la consultazione dell'Assemblea generale dei lavoratori dipendenti.

*M. A.*  
*P. d. E.L.*  
*Stales M.*  
*G. G. M.*  
*C. C.*  
  
*L*